

IN QUESTA EDIZIONE



1. Iper-ammortamento: definite le modalità attuative dell'agevolazione
2. Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: quando serve la licenza per vendere energia
3. Impianti fotovoltaici: la tassazione delle somme incassate nel 2025 dal GSE

1

Iper-ammortamento: definite le modalità attuative dell'agevolazione

La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ha reintrodotto l'iper-ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing ai fini fiscali, per gli investimenti effettuati dall'01/01/2026 al 30/09/2028 in:

- beni strumentali materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa (interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura);
- beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

A quanto ammonta l'agevolazione

Con il Decreto attuativo MiMiT del 04/05/2026 sono state definite le modalità operative di accesso al beneficio. La maggiorazione ai fini fiscali spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento:

Importo investimento	Maggiorazione costo di acquisizione
Fino a Euro 2.500.000	180%
Da Euro 2.500.000 a Euro 10.000.000	100%
Da Euro 10.000.000 a Euro 20.000.000	50%

Le comunicazioni da inviare al GSE

L'accesso al beneficio è subordinato all'invio telematico al GSE di tre comunicazioni (in mancanza delle quali l'agevolazione non si perfeziona), a cui si aggiungono due ulteriori comunicazioni per il monitoraggio dell'agevolazione:

Comunicazione	Contenuto essenziale	Termine
Preventiva	Dati dell'impresa, tipologia e importo dell'investimento, data prevista di entrata in funzione	Prima dell'avvio del beneficio
Di conferma	Pagamento di almeno il 20% del costo del bene (per il leasing: stipula del contratto)	Entro 60 gg dall'esito positivo della preventiva
Di completamento	Completamento e interconnessione del bene, perizia tecnica e certificazione contabile	Entro il 15/11/2028
Periodica	Investimenti effettuati, costo sostenuto, previsione di utilizzo	Entro il 20/01 di ogni anno
Integrativa	Piano di ammortamento con le quote imputate a ciascun esercizio	Entro il 30/06 di ogni anno

Documentazione e cause di decadenza

Oltre alle comunicazioni al GSE, è necessaria una perizia tecnica asseverata (o attestazione di un ente di certificazione) e una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese.

Dato che i fornitori di beni "industria 4.0" erano abituati a sottoporre ai propri committenti il form per l'autocertificazione per investimenti fino ad Euro 300.000, diviene ora essenziale chiarire già in sede di ordine se il fornitore fornisce a costi propri tale perizia tecnica, se dispone di periti di settori con i quali collabora (e a quali costi potranno redigere tale perizia) per rendere il flusso documentale il più possibile agevole e sicuro in vista del raggiungimento di tutti i criteri necessari per sfruttare tale agevolazione fiscale.

Per quanto riguarda la certificazione contabile, questa sarà obbligatoriamente da predisporre da parte del revisore legale in carica (sindaco/i con revisione legale e/o revisore legale e/o

società di revisione); se non si dispone di tale organo di controllo si dovrà incaricare ad hoc un revisore legale per tale certificazione necessaria.

L'agevolazione decade, in tutto o in parte, in caso di cessione del bene o di sua destinazione all'estero (senza sostituzione con bene analogo), di assenza dei requisiti, di documentazione irregolare o di mancata conservazione della documentazione.

Nota bene: il beneficio rileva fiscalmente a partire dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia già entrato in funzione.

Ulteriori informazioni a riguardo sono reperibile anche in Internet al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/nuovo-piano-transizione-5-0-iperammortamento>

Restiamo a disposizione per verificare, caso per caso, se i Vostri investimenti programmati rientrano nell'agevolazione.

2

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: quando serve la licenza per vendere energia

Chi installa colonnine di ricarica per auto elettriche, per uso proprio o rivolte al pubblico, è confrontato con la domanda se sia necessaria una licenza per la vendita di energia elettrica; la risposta dipende dal modello di erogazione scelto.

La regola generale: erogare ricarica è un servizio, non una vendita di energia

Sia per la ricarica pubblica (art. 4, co. 9, D.Lgs. 257/2016), sia per quella su aree private non aperte al pubblico (art. 57, co. 2-bis, D.L. 76/2020), l'operatore che gestisce le colonnine è considerato consumatore finale dell'energia: acquista energia dal proprio fornitore e la eroga come servizio di ricarica, senza configurarsi come rivenditore. In questa configurazione standard, non è necessaria alcuna licenza di officina elettrica.

Rimangono obbligatorie le licenze necessarie quando si produce in proprio energia elettrica, ma queste licenze sono regolate da diversa normativa.

Vendita di energia a clienti finali in senso proprio

Se invece il modello prevede che l'operatore si configuri come vero e proprio venditore di energia (e non come semplice erogatore del servizio di ricarica), è necessaria l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, tenuto presso il MASE ai sensi della L. 124/2017.

Adempimenti per l'installazione fisica delle colonnine

Sul piano edilizio, l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico è considerata attività di edilizia libera e non richiede in generale il permesso di costruire

(consigliamo però in ogni caso se trattasi di colonnine esterne, spesso con coperture fisse, di chiarire in comune se esonerate da qualsiasi titolo abilitativo edilizio). Per l'occupazione di suolo pubblico è prevista un'istanza semplificata, con rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni (durata minima 10 anni); restano fermi gli obblighi di sicurezza degli impianti elettrici.

Nota bene: l'entrata in vigore del Regolamento UE AFIR (2023/1804), che ha sostituito la direttiva alla base della disciplina italiana, introduce un margine di incertezza sulla tenuta futura dell'esenzione. Ad oggi non risultano interventi normativi che abbiano modificato il quadro sopra descritto, ma la questione merita di essere monitorata.

Riassumendo ancora alcuni importanti aspetti relative alle Colonnine di ricarica per veicoli elettrici per uso proprio o rivolto al pubblico:

Scenario	IVA	Imposte dirette	Accise / ruolo energetico	Corrispettivi / AdE	Documentazione e principale
1. Vendita diretta a cliente privato (società → consumatore finale)	Prestazione di servizi imponibile con aliquota ordinaria; base imponibile = corrispettivo pagato dal cliente privato; momento di effettuazione e al termine della ricarica / incasso	Corrispettivi = ricavi d'impresa imponibili IRES/IRAP; costi (energia, manutenzione, ammortamenti colonnine) deducibili se inerenti	Operatore del punto di ricarica considerato consumatore e finale ai fini accise per l'energia elettrica usata per la ricarica D.lgs. 16/12/2016, n. 257, art. 4; soggetto rientrante tra i fornitori di combustibile nel settore trasporti D.lgs. 09/01/2026, n. 5, art. 2 (modifiche al d.lgs. 199/2021 su fornitore di combustibile)	Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle ricariche secondo le specifiche tecniche AdE Provvedimento Agenzia delle Entrate 12/12/2025 - Corrispettivi ricariche veicoli elettrici D.lgs. 19/01/2026, n. 10, art. 82 e art. 27	Per privati: documento commerciale (scontrino elettronico) tramite sistemi della colonnina/app; fattura solo su richiesta del cliente; coerenza tra corrispettivi, documenti commerciali/fatture e contabilità
2. Vendita tramite operatore di	Rapporto società-MSP: prestazione	Corrispettivi da MSP = ricavi d'impresa; costi energetici e di	Società/CPO resta consumatore e finale ai	I corrispettivi generati dalle ricariche sulle colonnine devono	Fatture elettroniche B2B verso MSP (fee per kWh, canoni,

Scenario	IVA	Imposte dirette	Accise / ruolo energetico	Corrispettivi / AdE	Documentazione principale
roaming/ MSP (società → MSP → cliente privato)	di servizi imponibile IVA con aliquota ordinaria sul corrispettivo contrattuale ; rapporto MSP-cliente privato: prestazione imponibile IVA gestita dall'MSP (documento commerciale / fattura)	infrastruttura deducibili; eventuali canoni / revenue sharing rilevati secondo contratto	fini accise sull'energia per i punti pubblici D.lgs. 16/12/2016, n. 257, art. 4; soggetto incluso tra i fornitori di combustibili e per il settore trasporti D.lgs. 09/01/2026, n. 5, art. 2 (modifiche al d.lgs. 199/2021 su fornitore di combustibile)	essere memorizzati e trasmessi telematicamente anche se la fatturazione/documento al cliente privato è gestita dall'MSP Provvedimento Agenzia delle Entrate 12/12/2025 - Corrispettivi ricariche veicoli elettrici D.lgs. 19/01/2026, n. 10, art. 82 e art. 27	revenue sharing); dati analitici delle ricariche condivisi con MSP; riconciliazione tra corrispettivi trasmessi, flussi economici e contabilità
3. Cessione a dipendenti a prezzi di favore (ovviamente se in relazione ad auto date in uso promiscuo ai dipendenti l'erogazione e può legittimamente essere gratuita, senza alcuni obblighi)	Prestazione di servizi imponibile; se il prezzo al dipendente è molto inferiore al proprio costo o addirittura gratuito può assumere rilievo il valore normale come base imponibile IVA nel rapporto datore di lavoro-	Differenza tra valore normale e prezzo pagato dal dipendente può costituire fringe benefit imponibile per il dipendente (salvo soglie di esenzione generali); costo per l'azienda deducibile come spesa di personale/welfare se inerente	L'operatore delle colonnine resta consumatore finale dell'energia ai fini accise D.lgs. 16/12/2016, n. 257, art. 4; nessuna ulteriore accisa specifica in capo al dipendente	Le ricariche dei dipendenti rientrano nei dati da memorizzare e trasmettere telematicamente; necessario distinguere nel sistema le tariffe/operazioni dipendenti da quelle verso terzi Provvedimento Agenzia delle Entrate 12/12/2025 - Corrispettivi ricariche veicoli elettrici D.lgs. 19/01/2026, n. 10, art. 82 e art. 27	Policy interne su condizioni e tariffe per dipendenti; evidenza contabile dei volumi/basi imponibili; eventuali addebiti in busta paga; gestione del fringe benefit (valore normale - prezzo pagato) D.lgs. 19/01/2026, n. 10, art. 82 e art. 27

Scenario	IVA	Imposte dirette	Accise / ruolo energetico	Corrispettivi / AdE	Documentazione principale
fiscali che ne derivano)	dipendente D.lgs. 19/01/2026, n. 10, art. 82 e art. 27				

3

Impianti fotovoltaici: la tassazione delle somme incassate nel 2025 dal GSE

Chi possiede un impianto fotovoltaico fino a 20 kW e cede al GSE l'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno deve dichiarare le somme incassate nel Modello REDDITI 2026 PF, quali redditi diversi da attività commerciale occasionale (art. 67, comma 1, lett. i, TUIR).

I due contratti con il GSE

- **Scambio sul posto (SSP):** compensa l'energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso; è tassabile solo la liquidazione dell'eccedenza (non il contributo in conto scambio);
- **Ritiro dedicato (RID):** cessione semplificata dell'energia immessa in rete.

Quando il reddito è "occasionale" e quando è d'impresa

Situazione	Qualificazione del reddito
Impianto fino a 20 kW, a servizio dell'abitazione, cessione parziale dell'energia	Reddito diverso (attività commerciale occasionale) — rigo RL14
Impianto oltre 20 kW, oppure fino a 20 kW ma non a servizio dell'abitazione, oppure cessione totale dell'energia (RID)	Reddito d'impresa — richiede partita IVA e fatturazione

Come rilevare gli importi incassati nel 2025

Le somme percepite nel 2025 sono già note all'Agenzia delle Entrate, perché il GSE è tenuto a comunicarle ai fini della dichiarazione precompilata. Gli importi possono essere rilevati in due modi:

- dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata;

- dall'Area clienti del GSE (accesso con SPID, CIE o credenziali), tramite "Operazioni" > "Documenti del GSE" > selezione dell'operatore > download del documento "Riepilogo Redditi Diversi".

Attenzione: rileva solo l'eccedenza effettivamente incassata tramite bonifico, oppure utilizzata per compensare costi amministrativi o debiti verso il GSE, mentre il contributo in conto scambio non è fiscalmente rilevante. Siamo a disposizione per la corretta compilazione del rigo RL14 del Modello REDDITI 2026 a tale riguardo.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

